INDICE

1. PREMESSA 2
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 2
1.3 ACRONIMI E TERMINOLOGIA 3
2. REQUISITI DI CONFORMITA' DEI CANALI DI SEGNALAZIONE 3
3. WHISTLEBLOWING 4
3.1. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 4
4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI 4
4.1. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI 5
4.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE 5
4.3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 6
5. SEGNALAZIONE ESTERNA 7
5.1. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA 7
5.2. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA 7
6. DIVULGAZIONE PUBBLICA 7
7. TUTELE 8
7.1. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE 8
7.2. TUTELA DEL SEGNALATO 8
8. REPORT PERIODICO 8
9. SANZIONI 8
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY 9
11. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 9

Proprietà Gruppo Symphonie

1. PREMESSA

Il presente regolamento disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) riferibili al personale del Gruppo Symphonie (di seguito Gruppo) o a terzi, relative a violazioni del Codice Etico del Gruppo, del Modello Organizzativo 231, delle leggi e del sistema di regole, politiche e procedure vigenti nel Gruppo.

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento:

- disciplina l'intero ciclo di gestione delle segnalazioni, includendo archiviazione e cancellazione sia delle segnalazioni che della documentazione correlata.
- si applica al Gruppo Symphonie, che ne garantisce la corretta e costante attuazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna,

I destinatari del regolamento sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Symphonie Partners e delle società controllate, ove nominato.,
- i dipendenti, i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti del Gruppo Symphonie, i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa che vengano a conoscenza di violazioni come definite nella presente regolamento.

Sono escluse dal perimetro di applicazione le segnalazioni inerenti a:

- un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate[1], salvo che siano riferibili alla violazione di norme, di regole, di procedure o di politiche interne;
- reclami commerciali, per i quali si rimanda al SPMS;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti del Gruppo Symphonie.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate.

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;

[1] In linea generale il Gruppo esorta i propri associati a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Proprietà Gruppo Symphonie

- ISO 31000: Principi e linee guida per la Gestione del Rischio.
- Norma UNI EN ISO 19011 “Linee Guida per gli audit dei sistemi di gestione”

1.3 ACRONIMI E TERMINOLOGIA

ACRONIMO	SIGNIFICATO
CEO	Amministratore Delegato
CVIC	Corporate Vision Implementation Committee
SCVIC	Corporate Vision Implementation Subcommittee
GDPR	General Data Protection Regulation 2016/679
CMP	Compliance
RIT	Responsabile Sistemi Informativi
RSG	Responsabile Sistema Sicurezza delle Informazioni
SPMS	Symphonie Partners Group Management System

2. REQUISITI DI CONFORMITA’ DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Il 10 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24, che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità di amministrazioni pubbliche o enti privati.

In sintesi la Direttiva e la normativa correlata prevedono:

- l’obbligo, per tutti gli enti privati con più di 50 dipendenti, di istituire canali di segnalazione interni;
- la possibilità, non solo per i dipendenti ma anche per gli altri soggetti indicati dall’art. 4 della Direttiva di effettuare segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione in diversi settori;
- l’attivazione di canali di segnalazione progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro, che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, la protezione di eventuali terzi menzionati e impediscano l’accesso al personale non autorizzato; questi canali devono inoltre includere;
  - un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
  - la necessità di designare soggetti imparziali per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
  - l’obbligo di dare il riscontro finale al segnalante entro 90 giorni;
  - l’obbligo di adozione delle misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone che effettuano segnalazioni di violazioni;
  - la possibilità per gli interessati di ricorrere, in determinati casi, a segnalazione “esterna[2]” all’ANAC e a “divulgazione” della segnalazione;
  - la necessità di fornire ai soggetti interessati informazioni chiare sul canale di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni “interne” ed “esterne”.

[2] Vi veda paragrafo 4

Proprietà Gruppo Symphonie

3. WHISTLEBLOWING

Per "whistleblowing" si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità del Gruppo, riguardante:

- condotte illecite o di violazioni del Codice Etico;
- violazioni del Modello Organizzativo 231;
- violazioni delle procedure, delle regole o delle politiche adottate dal Gruppo;
- violazioni della normativa esterna applicabile al Gruppo.

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità oggetto del presente regolamento.

3.1. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti segnalati, includendo le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;

Eventuali segnalazioni anonime circostanziate (contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti. Le segnalazioni ritenute non pertinenti saranno archiviate senza ulteriori approfondimenti, fatto salvo il riscontro all'interessato che dovrà essere fornito entro i termini previsti dal D. Lgs. 24/23[3].

4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI

In conformità alla normativa, il whistleblower ha la possibilità di inoltrare segnalazioni utilizzando il canale interno o il canale esterno, definiti come segue:

- Segnalazione interna: la segnalazione interna avviene all'interno dell'organizzazione in cui si è verificato l'illecito o la violazione. Il dipendente o il whistleblower invia la segnalazione attraverso i canali predisposti dal Gruppo Symphonie e amministrati dagli Organismi designati, in conformità ai requisiti normativi.

- Segnalazione esterna: la segnalazione esterna può essere inviata ad un'autorità competente o a un organismo specifico (come l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.). Tale procedura può essere attivata solo se sono presenti i requisiti previsti e descritti in dettaglio nel paragrafo 5.

Il Gruppo Symphonie, nello spirito di dare concreta applicazione alla normativa vigente, mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali di segnalazione:

[3] 7 giorni: per la conferma di ricezione della segnalazione; 3 mesi: per l'esito della segnalazione o sulle azioni intraprese.

Proprietà Gruppo Symphonie

1) e-mail *scvic@symphoniepartners.com*[4];
2) posta ordinaria intestata (SCVIC, Symphonie Partners – Via Aurelia, 547, Roma);
3) Whistleblowing tool reperibile sul sito intranet del Gruppo (ARCADIA) nella sezione "Compliance"[5]
4) altri canali previsti dai Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 eventualmente adottati dalle società del Gruppo.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali indicati deve trasmetterla senza ritardo attraverso i canali appropriati. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni trasmesse tramite i canali n. 1 e 2 sono ricevute dall'Organismo deputato a vigilare sul Codice Etico[6] che le inoltrerà, qualora nominato, all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo coinvolta nella segnalazione.

Le segnalazioni trasmesse tramite il canale n. 3 sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza di ogni società ovvero, per le Società che non hanno adottato un Modello 231, all'Organismo deputato a vigilare sul Codice Etico.

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale ai soggetti così come sopra delineati.

4.1. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti segnalati, includendo le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;

Eventuali segnalazioni anonime circostanziate (contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) potranno essere prese in considerazione per ulteriori approfondimenti. Le segnalazioni ritenute non pertinenti, o prive degli elementi necessari, saranno archiviate senza ulteriori indagini. Per tali segnalazioni, il Gruppo Symphonie non prevede un riscontro per il segnalante, in linea con la normativa vigente e le politiche interne.

4.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

La riservatezza delle segnalazioni è sempre garantita, a prescindere dalle modalità di invio. Per le segnalazioni inviate tramite il tool di Whistleblowing disponibile sul portale, il segnalante ha inoltre la possibilità di richiedere l'anonimato.

Nel caso di segnalazioni riservate[7] il segnalante riceverà un'email contenente i dettagli della segnalazione a conferma della ricezione della segnalazione da parte dell'Organismo incaricato del trattamento. Quest'ultimo è tenuto a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della

[4] Tale riferimento e-mail sarà disponibile nella home page di ciascuna local company del Gruppo
[5] Modulo "*Hai Qualcosa da segnalare?*"
[6] Sottocomitato CIVIC volto ad esprimere autonomia e indipendenza rispetto alle Local Company - Rif. SPG04_Group Governance
[7] i.e. non anonime

Proprietà Gruppo Symphonie

documentazione correlata. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce una grave infrazione al Regolamento e potrà comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Nella compilazione della segnalazione tramite il tool, il segnalante sarà guidato in un questionario che potrà includere domande aperte e chiuse. Questo strumento permetterà di raccogliere informazioni rilevanti sulla segnalazione, inclusi fatti, contesto temporale e dimensioni economiche.

Lo stato di avanzamento della segnalazione, l'inserimento di ulteriori elementi per contestualizzarla e eventuali domande di approfondimento saranno gestite esclusivamente nel rapporto diretto tra il segnalante e l'Organismo preposto alla gestione della segnalazione.

In qualsiasi momento il segnalante potrà richiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle segnalazione

4.3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

l'Organismo di Vigilanza, ovvero, per le Società che non hanno adottato un Modello 231, l'Organismo deputato a vigilare sul Codice Etico, cooperano nella gestione della segnalazione.

In entrambi i casi, entro 7 giorni dalla ricezione, l'Organismo coinvolto fornirà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione e procederà alla sua gestione.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

1 - Analisi preliminare	Le segnalazioni saranno sottoposte a un'analisi preliminare per verificare la presenza di dati utili a valutarne la fondatezza. Durante questa fase, potranno essere richieste ulteriori informazioni al segnalante e se necessario potrà essere richiesto il supporto di funzioni aziendali o professionisti esterni. Se dall'analisi preliminare emergono insufficienze o infondatezze, la segnalazione sarà archiviata con relative motivazioni. Se, invece, vengono individuati elementi utili, sarà avviata la fase di approfondimenti specifici. L'Organismo deve in ogni caso fornire un primo riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla ricezione dell'avviso.
2 - Approfondimenti specifici	L'Organismo procederà all'approfondimento specifico della segnalazione avvalendosi, se opportuno, delle strutture competenti interne al Gruppo o di esperti esterni. Collaborerà con il management della funzione interessata per concordare un "action plan" per risolvere le debolezze di controllo riscontrate e identificherà iniziative a tutela degli interessi della Società e del Gruppo. In caso di malafede o intento diffamatorio da parte del segnalante, potrà richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare. Al termine dell'approfondimento, i risultati saranno presentati alla Direzione del Personale per l'adozione dei provvedimenti appropriati. L'istruttoria può essere conclusa in qualsiasi momento se si accerta l'infondatezza della segnalazione.

Proprietà Gruppo Symphonie

5. SEGNALAZIONE ESTERNA

5.1. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo dal D.Lgs. 23/24;

b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma quest'ultima non ha ricevuto seguito secondo le tempistiche stabilite dal D.Lgs. 24/23;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.2. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione[8].

È fondamentale che le segnalazioni esterne siano effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali previsti dal decreto, al fine di garantire la protezione del segnalante e una corretta gestione delle informazioni.

5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede che il segnalante possa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente regolamento e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

[8] *Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023*

Proprietà Gruppo Symphonie

6. TUTELE

6.1. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Nessuna ritorsione o discriminazione, sia diretta che indiretta, può colpire chi ha effettuato una segnalazione in buona fede. Sono previste sanzioni per coloro che violano le misure di tutela del segnalante, così come per il segnalante stesso nel caso in cui le segnalazioni siano effettuate con dolo, risultino false, infondate, diffamatorie o siano fatte con l'intento di danneggiare la Società, il soggetto segnalato o altre persone coinvolte. In ogni caso, la Società si riserva il diritto di intraprendere le opportune azioni, anche di natura giudiziaria.

6.2. TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti riguardo alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

7. REPORT PERIODICO

L'OdV, ove nominato, fornisce, nell'ambito della relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, un report riepilogativo di tutte le segnalazioni pervenute, sia in forma anonima che riservata.

Ove l'OdV non sia presente, la predisposizione del report è affidata all'Organismo deputato a vigilare sul Codice Etico.

Il report deve contenere gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

8. SANZIONI

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- il gestore della segnalazione interna nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dalla Società, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al modello organizzativo ex D. Lgs.231/01 o al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

Resta inteso che i segnalanti che agiscono in buona fede sono tutelati ai sensi della normativa vigente.

Gli enti del Gruppo che hanno adottato un Modello organizzativo 231 prevedono, nel sistema disciplinare istituito per la tutela del Modello, sanzioni per coloro che vengono riconosciuti responsabili di violazioni relative al D.Lgs. 24/23, in quanto queste violazioni fanno parte del sistema complessivo di conformità del Modello.

Proprietà Gruppo Symphonie

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 24/23:

- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni, ostacolate le segnalazioni o violati gli obblighi di riservatezza.
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che le procedure non sono conformi[9], o quando non è stata svolta la verifica e l'analisi delle segnalazioni ricevute.
- Da 500 a 2.500 euro nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 24/23, salvo che il segnalante sia stato condannato per reati come diffamazione o calunnia, anche in primo grado.

La sanzione è irrogata dagli organi competenti, indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. È in ogni caso garantito il diritto al contraddittorio.

9. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il Titolare del Trattamento è il Gruppo Symphonie. (di seguito "Titolare") con sede legale in Via Aurelia, 547, Roma in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR").

Il trattamento dei dati è effettuato allo scopo di raccogliere le segnalazioni ed effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione di conseguenti provvedimenti.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del GDPR ("adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").
Sono oggetto del trattamento i dati personali e le informazioni inserite nella segnalazione, inclusa l'eventuale documentazione ad essa allegata, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società. Nell'ambito delle segnalazioni possono essere trattati anche dati relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione e possono riguardare dati comuni e/o particolari e relativi a reati e/o a condanne penali.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'Organismo deputato a gestire la segnalazione cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle politiche per la protezione dei dati personali adottate dal Gruppo.

11. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, pubblicato in una sezione dedicata della intranet e sui siti web delle società del Gruppo, sarà soggetto a revisioni periodiche a cura della funzione Compliance, per garantirne il costante allineamento alla normativa vigente e recepire eventuali suggerimenti formulati dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

[9] Ai requisiti degli articoli 3 e 4 del D.Lgs 24/23

Proprietà Gruppo Symphonie